



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 09 – 22 MARZO 2024

Riunione del 22.3.2024

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente: Avv. Luisella Savoldi
Componente: Avv. Francesca Romana Pettinelli

CFA/CSA Proc. N. 9/23/24 Reclamo della società Trentino Volley srl ssd avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione C.U. 20 del 21.03.2024

Con il C.U. N. 20 del 21.03.2024 il Giudice Sportivo Nazionale, con riferimento alla gara di pallavolo di Serie B maschile girone C n. 06497, disponeva, nei confronti dell'atleta S. L. G., la squalifica di 1 giornata di gara per aver il predetto rivolto al termine della gara *“un gesto scorretto verso il pubblico di casa (4 penalità)”*.

In data 22.03.2024 la società proponeva, quindi, reclamo innanzi a questa Corte Sportiva di Appello lamentando l'erroneità della sanzione inflitta e chiedendo la revoca della sanzione disciplinare comminata.

All'udienza di discussione tenutasi in data odierna era presente il Dirigente della società signor Michieletto Riccardo, delegato dal Presidente Bruno Da Rè, il quale, alla luce della documentazione allegata e segnatamente dei due video trasmessi unitamente al reclamo, concludeva per l'accoglimento del reclamo e la conseguente revoca/annullamento della sanzione comminata.

Trasmetteva altresì il link relativo all'integrale ripresa video della gara dal quale emergeva chiaramente l'inesistenza del gesto offensivo ma bensì un'esultanza eccessiva ma non maleducata.

La Corte Sportiva di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riguardo all'unico motivo di reclamo, questa Corte, esaminato il rapporto arbitrale nonché le riprese video allegate al ricorso e l'ulteriore video integrale della partita, non ravvisa il gesto maleducato sanzionato.

In effetti, emerge al termine dello scambio di gara una gestualità esuberante del giocatore n. 15, ma





non già il “gesto dell’ombrello”, che avrebbe giustificato la sanzione irrogata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in accoglimento del reclamo proposto, dispone l’annullamento della squalifica di una giornata inflitta all’atleta S. L. G..

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 22.03.2024

